

Ispezioni ambientali negli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri¹,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 14 novembre 2007, sul riesame della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (COM(2007)0707),
 - visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che il Parlamento e il Consiglio hanno adottato nel 2001 la raccomandazione 2001/331/CE, contenente criteri non vincolanti per la programmazione, l'attuazione, le attività di seguito e di comunicazione sulle ispezioni ambientali, riconoscendo che esistevano marcate disparità tra i regimi ispettivi negli Stati membri,
- B. considerando che la raccomandazione in esame aveva l'obiettivo di rafforzare il rispetto del diritto ambientale comunitario contribuendo ad una sua più coerente attuazione e applicazione in tutti gli Stati membri,
- C. considerando che la summenzionata comunicazione esprime la posizione della Commissione su un ulteriore sviluppo della raccomandazione in esame, basandosi tra l'altro sulle relazioni che gli Stati membri hanno presentato sulla propria attuazione della raccomandazione,
- D. considerando che detta comunicazione riferisce che le informazioni presentate dagli Stati membri sulle modalità di esecuzione della raccomandazione sono incomplete o difficili da raffrontare,
- E. considerando che le informazioni fornite dagli Stati membri dimostrano che solo in pochi di essi si è registrata un'attuazione completa e che esistono ancora marcate disparità in quanto alle modalità di esecuzione delle ispezioni ambientali nella Comunità,
- F. considerando che secondo la Commissione la situazione di incompleta attuazione è parzialmente dovuta alla diversità di interpretazione degli Stati membri delle definizioni e dei criteri della raccomandazione e delle disposizioni in materia di comunicazione dei risultati,
- G. considerando che la Commissione riconosce che il campo di applicazione della raccomandazione non è adeguato e non include molte attività importanti, quali Natura 2000, il controllo dei trasporti illegali di rifiuti, la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e

¹ GUL 118 del 27.4.2001, pag. 41.

la limitazione di sostanze chimiche (REACH), la restrizione di talune sostanze pericolose nei prodotti (ad esempio la direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - direttiva RoHS), il commercio delle specie minacciate d'estinzione nonché le attività relative agli organismi geneticamente modificati e i sistemi di responsabilizzazione dei produttori,

1. esprime preoccupazione per la conclusione della Commissione secondo la quale la piena attuazione della legislazione ambientale della Comunità non può essere garantita, poiché ciò porta non soltanto a un continuo danno all'ambiente ma anche a distorsioni della concorrenza;
2. sottolinea che un'applicazione corretta e uniforme del diritto ambientale comunitario è essenziale e che qualsiasi mancanza in questo senso verrebbe meno alle aspettative del pubblico e pregiudicherebbe la reputazione della Comunità quale efficace guardiano dell'ambiente;
3. è contrario all'intenzione della Commissione di affrontare la questione soltanto mediante una raccomandazione non vincolante e mediante l'inserimento di specifici criteri giuridicamente vincolanti nella legislazione settoriale;
4. sollecita la Commissione a presentare invece entro la fine del 2009 una proposta di direttiva sulle ispezioni ambientali, chiarendo le definizioni e i criteri definiti nella raccomandazione 2001/331/CE e ampliandone il campo d'applicazione;
5. ritiene essenziale rafforzare la rete dell'Unione europea per l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale (IMPEL) e sollecita la Commissione a riferire entro la fine del 2009 sulle possibili modalità fra cui la creazione di una forza ispettiva ambientale comunitaria;
6. propone di concentrarsi maggiormente su un aiuto a misure di educazione e di informazione sulla protezione dell'ambiente, il cui contenuto preciso dovrebbe essere determinato su scala locale, regionale o nazionale in funzione dei bisogni e dei problemi osservati nel territorio in questione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.